



CITTÀ DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 192	OGGETTO: Accordo consortile per l'istituzione di centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3bis D.Lgs. 163/2006, tra il Comune di Cave e il Consorzio I Castelli della Sapienza. Atto di indirizzo. Proposta al Consiglio Comunale.
Del 25/11/2014	

L'anno duemilaquattordici, questo giorno VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 17,30 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.	Presente	Assente
Angelo Lupi Sindaco	X	
Rita Dappi Assessore		X
Mauro Rossi “	X	
Silvia Mancini “	X	
Giulio Beltramme “		X
Marco Taurone	X	

Presiede il Signor Angelo Lupi – Sindaco –

Assiste il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

(Art. 49 D.LGS. 267/2000)

RESPONSABILE DEL: I DIPARTIMENTO.	PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Vedi allegato
IN DATA: 25/11/2014	
RESPONSABILE DEL: II Dipart.	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: tenuto conto di quanto espresso sul non aggravio dei costi della CUC sul bilancio comunale si esprime parere favorevole per la regolarità contabile.
IN DATA: 25/11/2014	Dott.ssa Alessandra Galizia

La Giunta Comunale

Premesso:

che l'art. 9 comma 4 del Decreto Legge 24 Aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, novellando il disposto dell'art. 163 e nel rispetto delle direttive CEE n. 2004/17 (art. 29) e n. 2004/18 (art. 11), stabilisce che: *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle provincie, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 5. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento"*.

che con l'art. 3 comma 1 bis del Decreto Legge 30 dicembre 2013 n. 150 il termine di cui all'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 DICEMBRE 2011, N. 214, già prorogato ai sensi dell'art. 29, comma 11 ter, del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2014;

che con D.L. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014 il termine è stato differito al 01/01/2015 per i servizi e forniture e al 01/07/2015 per i lavori;

Vista la nota prot. 4998 del 29/07/2014 del Consorzio "I Castelli della Sapienza" con la quale si propone l'istituzione di una Centrale Unica di Committenza secondo lo schema di accordo consortile e lo schema di regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

Ritenuta opportuna l'adesione, per la stipulazione di una convenzione per l'istituzione della Centrale Unica di Committenza, secondo la proposta avanzata dal Consorzio "I Castelli della Sapienza";

Ritenuto che la competenza all'approvazione di detto accordo consortile appartenga al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri dei Responsabili del I e II Dipartimento in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

- di stabilire che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
- di proporre al Consiglio Comunale, per le motivazioni di cui in premessa, l'adozione dell'accordo consortile tra il Comune di Cave e il Consorzio "I Castelli della Sapienza", con sede in Valmontone, Palazzo Doria Pamphilj, per l'istituzione di Centrale Unica di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis D.Lgs. 163/2006.

LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed unanime votazione;

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale
~~IL SEGRETARIO COMUNALE~~

IL SINDACO

F.to Dr.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

F.to Lupi Angelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 04 DIC, 2014



Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amm.va
~~Il Segretario Comunale~~

~~Dr.ssa Giosy Pierpaola Tomasello~~


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ al _____

Cave li _____

Il Messo Notificatore



Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amm.va

CERTIFICA

Che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D. Lgs 18 Agosto 2000, n 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3° D. Lgs 18/8/2000, n 267).

Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amministrativa

**ACCORDO CONSORTILE PER L'ISTITUZIONE DI CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
AI SENSI E PER GLI EFFETTI, DELL'ART. 33, COMMA 3 BIS DEL D.LGS
12/04/2006, N. 163**

Visto

l'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. 12. aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) "*Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza*", che stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;

Visto

il menzionato art. 33, comma 3 bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 secondo il quale le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza;

Fatto proprio il disposto di cui Art. 9 Comma 4 DECRETO LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89

TRA: il Consorzio "I Castelli della Sapienza, C.F. _____ (di seguito denominato Consorzio), nella persona del Presidente pro tempore _____ nato a _____ il _____ e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede del Consorzio stesso, in P.zza Umberto Pilozzi, 9 - 00138 Valmontone, autorizzato con l'allegata deliberazione dell'Assemblea Consortile n. ___ del ___.2014;

E: _____ i _____ seguenti comuni _____

, all'uopo autorizzati con le allegte specifiche deliberazioni dei rispettivi Consigli; si conviene di sottoscrivere il presente accordo consortile con il quale si affida ad una Centrale Unica di Committenza denominata "Centrale Unica di Committenza dei Comuni del Consorzio "I Castelli della Sapienza" (C.U.C.) l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo quanto stabilito dal seguente schema e dal successivo regolamento disciplinante il funzionamento della Centrale.

SCHEMA DI ACCORDO CONSORTILE TRA IL CONSORZIO CASTELLI
DELLE SAPIENZA ED I COMUNI
PER LA COSTITUZIONE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL'ART. 33, COMMA 3 BIS, DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.

L'anno _____, giorno _____ del mese di _____, in _____ presso
la sede del Consorzio Castelli della Sapienza, Piazza Umberto Pillozzi, n.9 - 00138 -
Valmontone (ROMA)

TRA

- Il Consorzio Castelli della Sapienza, C.F. _____ (di seguito denominato Consorzio), nella persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____ e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede del Consorzio stesso, in P.zza Umberto Pillozzi, 9 - 00138 Valmontone. autorizzato con l'allegata deliberazione dell'Assemblea Consortile n. ___ del ___.2014;
- il Comune di _____, C.F./P. IVA _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore* _____, elettivamente domiciliato per la carica in _____ il quale interviene in nome e per conto del menzionato Comune, giusta Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____ nella quale si è altresì provveduto ad approvare la presente convenzione sotto forma di schema;
- Il Comune di _____, C.F./P. IVA _____, in persona del

legale rappresentante *pro tempore* _____, elettivamente domiciliato per la carica in _____ il quale interviene in nome e per conto del menzionato Comune, giusta Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____ nella quale si è altresì provveduto ad approvare la presente convenzione sotto forma di schema;

- Il Comune di _____, C.F./P. IVA _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore* _____, elettivamente domiciliato per la carica in _____ il quale interviene in nome e per conto del menzionato Comune, giusta Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____ nella quale si è altresì provveduto ad approvare la presente convenzione sotto forma di schema;
- Il Comune di _____, C.F./P. IVA _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore* _____, elettivamente domiciliato per la carica in _____ il quale interviene in nome e per conto del menzionato Comune, giusta Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____ nella quale si è altresì provveduto ad approvare la presente convenzione sotto forma di schema;

PREMESSO CHE

- l'art. 23, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha novellato l'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., introducendo il comma 3 *bis* il quale dispone che *"I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici"*;
- il menzionato art. 23, al successivo comma 5, ha stabilito l'entrata in vigore della novella legislativa introdotta a tutte le procedure avviate successivamente al 31 marzo 2012;
- l'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in L. del 24 febbraio 2012, n. 14 ha provveduto ad introdurre il nuovo termine di entrata in vigore dell'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al 31 marzo 2013;
- l'art. 5 ter del D.L. del 26 aprile 2013, n. 43, convertito in L. 24 giugno 2013, n. 71 ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore della centrale unica di committenza per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti al 31 dicembre 2013;
- l'art.3, comma 1 *bis*, del D.L.150/2013 (c.d. Milleproroghe) ha concesso un'ulteriore proroga all'entrata in vigore della centrale unica di committenza al 30 giugno 2014;

- l'art. 9 Comma 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 novellando il disposto dell'art. 33, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e nel rispetto delle Direttive CEE n. 2004/17 (art. 29) e n. 2004/18 (art. 11), stabilisce che: *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione"*;
- l'art. 23 ter, comma 1, della L. n. 114/2014, che ha provveduto a convertire con modificazioni il D. L. n. 90/2014, prevede che gli obblighi previsti dall'art. 33, comma 3 bis, del Codice degli Appalti entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e dal 1 luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, ad eccezione delle procedure avviata prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 90/2014
- il medesimo art. 23 ter, comma 3, della L. n. 114/2014 stabilisce che *i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*;

TENUTO CONTO CHE

- è volontà del Consorzio Castelli della Sapienza e delle Amministrazioni Comunali sopra indicate istituire una centrale unica di committenza in ossequio alle cennate disposizioni legislative con lo scopo di gestire le attività, le funzioni ed i compiti in forma associata, favorendo - nel contempo - un processo di razionalizzazione della spesa, un più efficiente impiego delle risorse umane e strumentali a disposizione ed una maggiore efficacia dell'azione amministrativa;
- i richiamati Comuni intendono regolare le finalità, la durata, le funzioni, le forme della gestione, i rapporti finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue,

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha ad oggetto la costituzione della Centrale Unica di Committenza per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 *bis*, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La Centrale Unica di Committenza avrà competenza sulle Amministrazioni sottoscriventi il presente accordo ed opererà secondo quanto stabilito dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. mediante l'individuazione di un Ente capofila, individuato nel successivo articolo 7, a cui delegare l'esercizio delle funzioni ed i poteri conferiti dalla vigente normativa, utilizzando le professionalità presenti in organico nei diversi Enti e le risorse strumentali a disposizione degli stessi senza determinare un aggravio di spesa a carico dei singoli bilanci comunali.

Il presente accordo è del tutto autonomo ed indipendente rispetto agli accordi già sottoscritti tra le Amministrazioni Comunali facenti parte del Consorzio I Castelli della Sapienza con la conseguenza che al presente atto potranno aderire anche altri Enti Locali non aderenti al Consorzio.

ARTICOLO 3 - Durata

Il presente accordo consortile ha durata _____ ed è rinnovabile.

ARTICOLO 4 - Competenze e funzioni

La Centrale Unica di Committenza non ha personalità giuridica e, pertanto, deve ritenersi dotata esclusivamente di autonomia operativa e funzionale rispetto agli Enti associati

La Centrale Unica di Committenza deve provvedere ad espletare l'intera procedura di gara secondo le modalità scelte dall'Amministrazione Comunale consorziata (a mero titolo d'esempio aperta, ristretta, negoziata).

Negli atti di gara, la Centrale Unica di Committenza dovrà indicare per conto di quale Ente consorziato avvierà la procedura e che tutti gli Enti compresi nel bacino di competenza della Centrale potranno usufruire delle prestazioni oggetto dell'appalto secondo le condizioni economiche, temporali e tecniche offerte dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario.

In particolare, la Centrale Unica di Committenza dovrà provvedere:

- ad acquisire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la determinazione a contrattare corredata del progetto (esecutivo o preliminare)

ed annessi capitolati tecnici;

- a predisporre, sottoscrivere, pubblicare ed approvare con apposita determinazione, gli avvisi di pre-informazione, i bandi di gara, le lettere invito, garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
- ad acquisire dai Responsabili dei singoli Comuni consorziati, l'elenco degli operatori economici da invitare nei casi di gare informali (quali procedure negoziate e procedure in economia);
- all'armonizzazione degli atti e dei diversi *iter* procedurali degli Enti Locali consorziati;
- all'adeguamento ed alla semplificazione della modulistica standard da utilizzare sia per attività interne all'ufficio sia per l'utenza esterna;
- all'aggiornamento legislativo e formativo;
- mettere a disposizione, qualora necessario, beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto del presente accordo
- a nominare le commissioni di gara, assicurando il regolare svolgimento dei lavori previo accordo con l'Ente consorziato;
- a procedere all'aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara unitamente all'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari;
- a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa;
- a trasmettere ai singoli enti le risultanze di gara e l'intera documentazione di gara per l'adempimento degli atti conseguenti;
- a svolgere attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte;
- alla gestione di eventuali contenziosi relativi alla procedura di gara, ivi compresa la predisposizione di documenti e/o relazioni di natura tecnica ed amministrativa rilevanti ai fini del giudizio;
- a favorire l'attività di contrasto e persecuzione alla penetrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici nonché a vigilare sul rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n 81/2008 e s.m.i. e normative specifiche di settore).

Tali funzioni saranno oggetto di integrazione, coordinamento ed ampliamento coordinate con quanto meglio specificato nell'art. 2 del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

ARTICOLO 5 - Regolamento della Centrale Unica di Committenza

I Comuni consorziati, acquisito il parere favorevole di ogni singola Giunta, provvedono all'approvazione del regolamento disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale di Committenza.

Nel regolamento verranno stabilite nel dettaglio le funzioni e l'organizzazione attribuite alla Centrale di Committenza e quella di competenza dei singoli comuni, integrando ed ampliando quanto riportato nel presente accordo consortile.

L'Ente capofila provvederà all'individuazione del Responsabile della Centrale di Committenza i cui compiti e responsabilità verranno stabilite nel regolamento di organizzazione.

ARTICOLO 6 - Funzioni di competenza dei Comuni

Fatte salve le funzioni e le competenze della Centrale Unica di Committenza individuate nel precedente articolo 3, sono di competenza dei singoli Comuni consorziati:

- predisposizione della determina a contrarre;
- la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- l'individuazione delle opere da realizzare e dei servizi e delle forniture;
- la predisposizione degli atti progettuali e la loro approvazione;
- la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
- l'invio tempestivo alla centrale di committenza della documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di gara;
- la verifica, prima di avviare qualsiasi procedimento di gara, se ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge n. 488/1999 o mediante il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice degli Appalti);
- la trasmissione del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto;
- procedere al pagamento del contributo all'Autorità Garante per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- raccordo con la Centrale Unica di Committenza per la nomina della commissione di gara;

- la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione e di collaudo;
- la trasmissione delle comunicazioni e delle informazioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. all'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
- redigere eventuali varianti in corso d'opera;
- tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificatamente attribuite alla Centrale di Committenza della presente convenzione ed esplicitate nel regolamento di cui al precedente articolo 5.

Le Amministrazioni Comunali convenzionate si impegnano a:

- rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con la Centrale di Committenza così come definiti nel regolamento di cui all'articolo 5;
- a mettere a disposizione, mediante comando e/o distacco, l'unità di personale presso la Centrale Unica di Committenza - anche a tempo parziale - per tutta la durata della presente convenzione;
- a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato;
- a comunicare alla Centrale di Committenza, entro il 30 Novembre di ogni anno, fatto salva la possibilità in corso d'anno di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo, onde consentire di pianificare i carichi di lavoro e determinare le spese da sostenere per l'anno successivo.

Le funzioni riportate nel presente articolo saranno oggetto di integrazione, ampliamento e coordinamento con quanto previsto all'art. 4 del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

ARTICOLO 7 - Ente Capofila e Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Gli Enti Locali aderenti individuano nel Consorzio Castelli della Sapienza l'Ente Capofila della Centrale Unica di Committenza.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio I Castelli della Sapienza previa ratifica dell'Assemblea e sarà coadiuvato nell'espletamento dei propri compiti dai responsabili del procedimento di ogni singolo Comune consorziato individuati nelle determinazioni a contrarre senza aggravio di costi per i rispettivi bilanci.

ARTICOLO 8 - Gestione della Centrale Unica di Committenza

La Centrale Unica di Committenza è gestita dalla Conferenza dei Sindaci e dal Responsabile della stessa.

La Conferenza dei Sindaci è composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che la presiede in prima persona ovvero da un suo delegato in virtù del ruolo di capofila svolto dal Consorzio stesso, dai sindaci o da loro delegati dei Comuni consorziati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede i lavori, coordina e promuove l'attività della Conferenza, ma è privo di diritto di voto in seno alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza stessa.

Le funzioni della Conferenza dei Sindaci sono le seguenti:

- proposizione degli atti di indirizzo per la Centrale Unica di Committenza i quali dovranno tener conto anche di peculiari esigenze dei Comuni consorziati le quali richiederanno idonee e specifiche soluzioni;
- approvazione del programma annuale delle attività in tempi e modalità tali da consentire l'approvazione del bilancio annuale di previsione ad ogni singolo Comune consorziato;
- approvazione del preventivo di spesa per il funzionamento della Centrale;
- individuazione delle professionalità in forza nei competenti uffici di ogni Comune consorziato da destinare allo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza;
- verifica dell'andamento della gestione associata;
- ratifica delle nuove adesioni alla Centrale Unica di Committenza.

La prima seduta della Conferenza viene convocata dal presidente della stessa. Successivamente, il Presidente provvede alla convocazione della Conferenza su richiesta di uno dei Sindaci degli Comuni aderenti la quale dovrà avvenire entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della predetta richiesta.

In ogni caso, la Conferenza dei Sindaci dovrà essere convocata almeno una volta ogni anno al fine di consentire l'approvazione del programma annuale, la predisposizione degli atti di indirizzo, la verifica dell'andamento della gestione e la nomina e/o sostituzione delle professionalità addette alla Centrale Unica di Committenza.

I Segretari dei Comuni aderenti sono da considerarsi come componenti della Conferenza con funzioni consultive unitamente al Direttore Amministrativo (o di un suo delegato) dell'Ente capofila a cui è affidato il ruolo di segretario verbalizzante delle singole riunioni di tale organo.

In ossequio a quanto disposto nel precedente articolo 6, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è nominato dal Presidente dell'Ente capofila. Al Responsabile, ove non ne fosse in possesso, viene riconosciuta la funzione di Posizione Organizzativa di cui al vigente CCNL di categoria e la relativa indennità.

Al Responsabile della Centrale Unica di Committenza sono affidati i seguenti compiti:

- recepimento ed attuazione delle direttive e degli atti di indirizzo assunti dalla Conferenza dei Sindaci;
- organizzazione e coordinamento del personale demandato alla Centrale Unica di Committenza;
- adozione degli atti gestionali necessari per lo svolgimento delle funzioni della Centrale Unica di Committenza;
- predisporre una relazione semestrale sulle attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza da inviare alla Conferenza dei Sindaci;
- relazionare sullo stato della gestione e delle attività della Centrale Unica di Committenza su specifica richiesta della Conferenza dei Sindaci;
- svolgimento di funzioni e/o incarichi ulteriori che la Conferenza dei Sindaci deciderà di attribuirgli.

ARTICOLO 9 - Il personale

Il personale della Centrale Unica di Committenza è composto da figure professionali già in forza presso le singole Amministrazioni Comunali convenzionate ed opererà sotto la responsabilità del Responsabile della Centrale stessa.

Lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del personale della Centrale Unica di Committenza non dovrà comportare alcun aggravio per i singoli bilanci dei Comuni aderenti.

ARTICOLO 10 - Risorse finanziarie

Ai fini dello svolgimento delle funzioni della Centrale Unica di Committenza, ogni singolo Comune consorziato verserà una quota annuale all'Ente capofila la quale confluirà in uno specifico capitolo di bilancio del predetto Ente. La quota di ogni singolo Ente sarà stabilita dalla Conferenza dei Sindaci e sarà sottoposta a revisione biennale così come meglio specificato nell'art. 6 del Regolamento.

Per i Comuni aderenti al Consorzio I Castelli della Sapienza non viene previsto il pagamento della quota annuale, atteso che la stessa è compresa nell'adesione al cennato Consorzio.

Per i Comuni non aderenti al Consorzio I Castelli della Sapienza, la quota minima da versare per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza è stabilita dalla Conferenza dei Sindaci sulla base del parametro oggettivo della popolazione residente. Tale quota minima non potrà essere superiore alla quota prevista per l'adesione al Consorzio I Castelli della Sapienza.

Tali risorse consentiranno la copertura delle spese dirette (manutenzione e gestione dei *softwares*, spese di cancelleria, ecc.) e del personale.

La Centrale Unica di Committenza predispone annualmente un preventivo di spesa che deve essere sottoposto alla Conferenza dei Sindaci per l'approvazione. A conclusione dell'esercizio finanziario, la Centrale presenterà alla Conferenza un rendiconto delle spese il quale sarà inviato ai Comuni aderenti per l'approvazione e l'adozione degli atti conseguenti.

In ossequio a quanto previsto dalla pronuncia del Consiglio di Stato n.3042 del 17 giugno 2014, quale fonte alternativa di finanziamento finalizzata a garantire l'operatività della Centrale Unica di Committenza è ammesso prevedere - in ogni singola procedura di gara - una somma a carico dell'operatore economico aggiudicatario volta a coprire i costi sostenuti dalla Centrale per lo svolgimento della procedura pubblica di selezione.

La quota minima di tali costi sarà individuata dalla Conferenza dei Sindaci. Tuttavia, nelle ipotesi in cui si renda necessario individuare una quota di adesione superiore alla soglia minima, la stessa sarà stabilita dalla Centrale Unica di Committenza e dal RUP, tenendo in considerazione le peculiarità, la complessità e le caratteristiche dell'oggetto della gara e della procedura ad evidenza pubblica da adottare.

Resta inteso che, in ogni caso, la gestione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza non potrà comportare un aggravio di spesa per le Amministrazioni aderenti con l'effetto che la contribuzione per il funzionamento della stessa non potrà essere superiore alle spese sostenute da ogni singolo ente per la gestione in proprio delle procedure di gara.

ARTICOLO 11 - Nuove adesioni e recesso dalla convenzione

Ogni nuova adesione all'accordo consortile richiede l'approvazione da parte del singolo Comune richiedente, del Consorzio I Castelli della Sapienza l'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci.

Ogni Comune aderente ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima del termine stabilito dal precedente articolo 3 mediante l'adozione di uno specifico atto consiliare e per ragioni di interesse pubblico o qualora vengano meno le ragioni pubbliche che ne hanno determinato la costituzione.

Il formale atto di recesso dovrà essere comunicato alla Conferenza dei Sindaci ed esplicherà i suoi effetti a far data dal 1 gennaio dell'anno successivo alla sua adozione e in ogni caso al termine di tutte le procedure di affidamento in corso gestite dalla Centrale Unica di Committenza.

Per quanto afferisce alle risorse finanziarie, l'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunto nell'anno in corso oltre che alle obbligazioni aventi effetti permanenti stabili dalla legge.

ARTICOLO 12 - Controversie

La soluzione delle controversie relative all'applicazione, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è demandata ad un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ogni Comune consorziato e da un componente nominato dalla

Conferenza dei Sindaci che assume il ruolo di Presidente.

ARTICOLO 13 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso così come stabilito dalla vigente normativa in materia di imposte di registro. Nell'ipotesi di registrazione, la stessa avverrà a norma del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i. e le spese saranno ripartite in parti uguali tra gli Enti Locali consorziati.

ARTICOLO 14 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla discipline vigenti unitamente alle intese ed agli accordi assunti in sede di Conferenza dei Sindaci purché le stesse non siano in contrasto con quanto stabilito dalla presente convenzione e con i principi generali e le leggi del nostro ordinamento.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

Consorzio I Castelli della Sapienza

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Ambito di competenza e funzioni della C.U.C.
- Art. 3 - Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.
- Art. 4 - Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti.
- Art. 5 - M.E.P.A. ed Elenchi aperti di operatori economici presso la C.U.C..
- Art. 6 - Risorse finanziarie per il funzionamento della C.U.C.
- Art. 7 - Dotazione del personale.
- Art. 8 - Strumenti di comunicazione fra i contraenti.
- Art. 9 - Recesso.
- Art. 10 - Controversie e contenziosi.
- Art. 11 - Norme di rinvio.
- Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Col presente regolamento è istituita la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) prevista dall'art. 33, comma 3-bis, del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i..
2. Le modalità di funzionamento della C.U.C. sono disciplinate dai successivi articoli del presente regolamento che traggono origine dall'accordo consortile promosso dal Consorzio "I Castelli della Sapienza"(Consorzio), ai sensi di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) _____, esecutiva ai sensi di legge, nonché delle Delibere dei Consigli Comunali degli Enti consorziati che hanno provveduto ad approvare lo schema di accordo consortile ed il presente regolamento

Art. 2

Ambito di competenza e funzioni della C.U.C.

1. La C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture soggette alla disciplina del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., comprese le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che prevedano l'indizione di una gara informale.
2. La C.U.C. è diretta dal Direttore Tecnico identificato, nelle more di definire la convenzione di cui al successivo art. 12, comma 2 e comunque non oltre il 31/12/2014, nel Direttore Tecnico del Comune di _____ che, nel merito, collabora con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di cui all'art. 10 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. - individuato da ciascun Comune aderente, ai sensi del successivo art. 4, comma 1, lett. a) -, e si avvale delle risorse umane dei Comuni e dello stesso Consorzio nell'ambito delle quali potranno essere individuati eventuali Responsabili del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento della C.U.C. sono messi a disposizione dal Consorzio.
3. La stessa C.U.C., con spese a carico del bilancio del Consorzio e previa decisione del suo C.d.A., potrà avvalersi di figure od organismi esterni di elevata professionalità per l'assolvimento di specifiche quanto complesse attività di sua competenza.
4. La C.U.C., per il tramite del Direttore Tecnico di cui al precedente comma 3 e fatto salvo quanto previsto nell'art. 4 dell'accordo consortile, svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con ogni Comune aderente ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai vari lavori, servizi e forniture che saranno oggetto di aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia e con le esigenze degli Enti interessati;
 - b) assume la determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs n. 267/2000, riguardante l'aggiudicazione dei vari lavori, servizi e forniture; *Comune*
 - c) definisce, in collaborazione con l'Ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi; *Comune*
 - d) redige e approva gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito;
 - e) armonizza gli atti ed i diversi *iter* procedimentali degli Enti Locali consorziati ed adegua e semplifica la modulistica standard da utilizzare sia per l'attività interna dell'ufficio sia per l'utenza esterna;
 - f) conduce sia le fasi preliminari (obblighi di pubblicità) che le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture secondo quanto indicato dall'art. 11 del D.lgs n. 163/2006, con assunzione delle determinazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva;
 - g) acquisisce dai Responsabili dei singoli Comuni⁰ consorziati l'elenco degli operatori economici da inviare nei casi di gare informali (quali procedure negoziate e procedure in economia);
 - h) effettua le comunicazioni e le informazioni sugli esiti di gara, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 79 e 79-bis del D.lgs n. 163/2006, le comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7 dello stesso D.lgs nonché la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 bis del D.lgs medesimo ;
 - i) *Comune* definisce, qualora sia impiegato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
 - j) *Comune* nomina la commissione giudicatrice nelle procedure di gara che prevedano quale metodo di aggiudicazione il criterio sub g), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84

- del D.lgs n. 163/2006, che sarà presieduta dal Direttore Tecnico di cui al precedente comma 3 od eventuale suo delegato; in tutti gli altri casi, l'aggiudicazione si terrà alla presenza dello stesso Direttore Tecnico o dell'eventuale suo delegato, in qualità di Presidente, e di due persone, cognite ed idonee allo scopo, in qualità di testimoni, e di un dipendente del Consorzio designato dal Direttore Tecnico che provvederà alla redazione del verbale di gara;
- k) verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa;
- l) gestisce gli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- m) trasmette ai singoli Enti consorziati le risultanze della gara e l'intera documentazione di gara per l'adempimento degli atti necessari e conseguenti;
- n) collabora con l'Ente aderente ai fini della stipula del contratto la quale resta, in ogni caso, di piena competenza del Comune consorziato;
- o) promuove ed organizza seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni;
- p) cura, anche di propria iniziativa, gli adempimenti di cui agli artt. 1, c.2, 5 e 6, c.2, lett. a) del DPCM 30/06/2011;
- q) a favorire l'attività di contrasto e persecuzione alla penetrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici nonché a vigilare sul rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e normativa specifiche di settore;
- r) in generale, svolge attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive alla procedura di gara per la predisposizione dei disciplinari, capitolati e contratti e per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte.

Art. 3

Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.

- La sede operativa della C.U.C., nelle more di definire la convenzione di cui al successivo comma 2 dell'art. 12, è ubicata nella sede legale del Consorzio, sita a Valmontone, P.zza Umberto Pilozi n. 9, ove si provvederà alla ricezione ed alla protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro. Eventuali particolari attività potranno essere svolte anche presso le sedi dei Comuni aderenti, previa intesa con gli stessi.
2. I Comuni aderenti, per il tramite del rispettivo R.U.P., trasmettono alla C.U.C. tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente. In particolare, devono essere trasmessi la delibera di approvazione del progetto, i documenti tecnico-progettuali, il capitolato, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento o il Documento Unico della Valutazione dei Rischi e delle Interferenze, il provvedimento di validazione ex art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
 3. La C.U.C., ricevuta la documentazione di cui è sopra cenno, predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori, in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dai Comuni aderenti.
 4. La C.U.C. consegna al Comune interessato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, al fine della sottoscrizione del

relativo contratto.

5. Nelle procedure gestite dalla C.U.C. trovano applicazione le norme ed i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici ed, in particolare, le disposizioni del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Art. 4

Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti

1. Nell'ambito dei procedimenti di competenza della C.U.C., i Comuni aderenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, esercitano le funzioni ed assumono gli oneri seguenti:
- a) nomina del R.U.P., ex art. 10 del D.lgs n. 163/2006;
 - b) individuazione dei lavori, dei servizi e delle forniture da realizzare;
 - c) la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
 - d) redazione ed approvazione dei progetti e dei capitolati e degli altri documenti connessi e relativi nonché dell'eventuali varianti in corso d'opera; e) l'invio tempestivo alla centrale di committenza della documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di gara;
 - f) la verifica, prima di avviare qualsiasi procedimento di gara, se ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge n. 488/1999 o mediante il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice degli Appalti);
 - g) la trasmissione del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto;
 - h) procedere al pagamento del contributo all'Autorità Garante per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
 - i) stipula del contratto d'appalto e la gestione della fase di esecuzione e di collaudo;
 - j) cura degli adempimenti connessi con la corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché degli inerenti pagamenti sulla base dei relativi giustificativi di spesa;
 - k) monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione della prestazione, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti, ecc.;
 - l) la trasmissione delle comunicazioni e delle informazioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. all'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
 - m) accollamento degli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso di cui al precedente art. 2, comma 5, lett. i);
 - n) assunzione, nell'eventualità di una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione dalla C.U.C. nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri dovranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune aderente;
 - o) sostenimento delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara, nonché di tutte le

altre spese da inserirsi anch'esse nei quadri economici dei vari lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010;

2. I Comuni aderenti possono avvalersi del supporto della C.U.C. al fine di esaminare eventuali proposte di varianti in corso d'esecuzione del contratto, in corso d'opera o progettuali in sede d'offerta.
3. Gli stessi Comuni possono delegare alla C.U.C. l'attività di verifica dei progetti di cui agli artt. 44 e seguenti del D.lgs n. 207/2010, con oneri a proprio carico e fermo restando che la validazione ex art. 55 dello stesso D.P.R. è di competenza del R.U.P. di cui al precedente comma 1, lett. a).

Art. 5

M.E.P.A. ed Elenchi aperti di operatori economici presso la C.U.C.

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 328 e 332 del D.P.R. n. 207/2010 e per le fattispecie previste dalla legge, la C.U.C. potrà ricorrere ad un proprio M.E.P.A. e a propri Elenchi aperti di operatori economici, fatto salvo, ove dovuto, il ricorso a CONSIP.

Art. 6

Risorse finanziarie per il funzionamento della C.U.C.

1. Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento della C.U.C. sono a carico dei Comuni aderenti.
2. Le somme che ogni singolo Comune aderente deve attribuire per il funzionamento della C.U.C. debbono essere individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese Generali". L'entità di tali somme è definita nella percentuale dello 0,5% sull'ammontare degli importi base d'appalto dei vari lavori, servizi e forniture, suscettibile di adeguamento in funzione della situazione rendicontale di cui al successivo comma 3.
3. La C.U.C. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare ai Comuni aderenti. Eventuali avanzi di gestione saranno rimessi ai Comuni aderenti in proporzione all'importo dei lavori, servizi e forniture oggetto di gara.
4. Le somme di cui al comma 2 del presente articolo possono essere destinate a titolo di motivati compensi anche per il personale tecnico-amministrativo della C.U.C.
5. Annualmente, e comunque non oltre il 30 settembre, si procederà a cura degli uffici competente ad effettuare una valutazione dei costi della CUC. Ove risultassero risorse finanziarie insufficiente per il corretto prosieguo delle attività, i Comuni aderenti saranno chiamati a contribuire con una quota aggiuntiva proporzionata al valore delle procedure di gara già svolte o da svolgersi nel corso dell'anno.

Art. 7

Dotazione del personale

1. Il Consorzio assicura la dotazione delle risorse umane alla C.U.C., regolamentando, nelle more di definire la convenzione di cui al successivo comma 2 dell'art. 11 e comunque non oltre il 11/31/2014, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Art. 8

Strumenti di comunicazione fra i contraenti

- I Comuni aderenti si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le

attività svolte dalla C.U.C.

Art. 9

Recesso

1. Il recesso del singolo Comune aderente esplicherà i suoi effetti a far data dal 1 gennaio successivo all'adozione del provvedimento adottato dalla Conferenza dei Sindaci ed, in ogni, caso è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla C.U.C., con formale preavviso che dovrà pervenire alla C.U.C. entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

Art. 10

Controversie e contenziosi

1. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.
2. La soluzione delle controversie relative all'applicazione, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è demandata ad un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ogni Comune consorziato e da un componente nominato dalla Conferenza dei Sindaci che assume il ruolo di Presidente.

Art. 11

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., a quelle del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali.

Art. 12

Disposizioni finali e transitorie

1. Il funzionamento della C.U.C. secondo la disciplina prevista dal presente regolamento rimarrà in vigore fintanto che non si provvederà al formale scioglimento del Consorzio.
2. Il Consorzio si impegna a finanziare, con fondi propri, l'attività della C.U.C., mettendo anche a disposizione, per l'assolvimento delle relative incombenze, la seguente dotazione di proprie risorse umane:



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

Parere di Regolarità Tecnica relativo alla Proposta di Giunta Comunale ad oggetto: " Accordo Consortile per l'istituzione di centrale unica di committenza, ai sensi dell'art.33, comma 3 bis D.Lgs. 163/2006, tra il Comune di Cave e il Consorzio I Castelli della Sapienza. Atto di indirizzo. Proposta al Consiglio Comunale.

Si esprime Parere di regolarità tecnica Favorevole.

Considerato che l'Assemblea del Consorzio deve ancora approvare lo schema definitivo si evidenziano i seguenti punti critici da portare all'attenzione dell'assemblea:

Art. 4 dell'accordo - la nomina della commissione di gara dovrebbe comunque prevedere la presenza del R.U.P. del Comune, che dovrebbe anche essere presidente di commissione;

Art. 6 dell'accordo - impegni del comune - non avendo un ufficio gare presso il comune, il personale dovrebbe essere individuato nel personale di altro ufficio e quindi tenere scoperti altri servizi (personale in comando o distacco dal comune verso il consorzio, anche a tempo parziale);

Art. 6 dell'accordo - non si comprende perché il comune dovrebbe prevedere delle somme in bilancio per la CUC se da altra parte i comuni già membri del Consorzio non devono sostenere oneri, se non la sola quota consortile annuale (art.10);

Art. 7 dell'accordo - il RUP del comune coincide quasi sempre con il responsabile di un'area o di un settore che si assume l'impegno di partecipare alle commissioni di gara, ma non di certo assistere il responsabile della CUC, che può avere una categoria giuridica inferiore (es. Dirigente di un comune e Categoria D della CUC);

Art.2 lettera b), comma 4, del regolamento - la determinazione a contrattare è di competenza del comune e non della CUC;


Art.2 lettera c), comma 4, del regolamento - i criteri di aggiudicazione sono definiti dal comune e non dalla CUC;

Art.2 lettera i), comma 4, del regolamento - i parametri di valutazione delle offerte sono definiti dal comune e non dalla CUC;

Art. 4 lettera n), comma 1, del regolamento - non si condivide la scelta di esperti esterni interpellati a discrezione della C.U.C. nell'ambito della commissione di gara, i cui oneri dovranno essere previsti nei quadri economici, semmai sarà il R.U.P. del comune a valutare preliminarmente l'opportunità di ricorrere a tali figure;

Art. 6, comma 2, del regolamento - sono previste delle somme per il funzionamento della C.U.C. mentre nell'accordo consortile è previsto che i comuni aderenti al Consorzio "I Castelli della Sapienza" non devono sostenere altri oneri se non quelli relativi alla quota di partecipazione al consorzio; inoltre si ritiene che non sia ammissibile far gravare i costi della C.U.C. sull'aggiudicatario, il quale può sostenere i soli costi strettamente necessari per la gara;

Cave, 25/11/2014



Responsabile del I Dipartimento
Dr. Giuseppe Scaramella